Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 175.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, concernente l'emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 176.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1252, recante variazioni di tasse ad alcune categorie di marconigrammi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 177.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1829, che stabilisce le competenze dei Ministeri delle comunicazioni e della stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 178.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 179.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 180.
11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 febbraio 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1935-36.

MAESTÀ,

Per sopraggiunte necessità del servizio d'investigazione politica occorre aumentare di L. 2.000.000 il relativo stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario, ed altra assegnazione, di L. 200.000, si rende del pari necessaria per ulteriori erogazioni sul fondo inscritto in detto stato di previsione per assegni e sussidi a stabilimenti di pubblica beneficenza e contributi per provvidenze eccezionali.

Provvede all'uopo il decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizzando il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della complessiva somma di L. 2.200.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 3.970.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire due milioni duecentomila (L. 2.200.000), da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 79 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	2.000.000
Totale	L.	2.200.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 181.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per le esigenze straordinarie dell'Africa Orientale, nonchè per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per opere ed esigenze straordinarie delle Colonie e per spese relative a servizi e prestazioni nell'interesse delle medesime, nonchè per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi per la difesa ed il rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1935-36, le seguenti assegnazioni:

Ministero delle colonie.		
Cap. n. 30 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle Colonie, ecc.	L.	400.000.000
Ministero dell'interno.		
Cap. n. 97-*bis* — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	80.000.000
Ministero della guerra.		
Cap. n. 64-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc.	»	500.000.000
Ministero della marina.		
Cap. n. 79-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc.	»	200.000.000
Ministero dell'aeronautica.		
Cap. n. 51-*bis* — (Modificata la denominazione) Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica inerenti o dipendenti dalla situazione delle Colonie	»	350.000.000
Totale	L.	1.530.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro n. 369, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 182.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata dei Contadini nella Chiesa di Santa Lucia, con sede in Altamura (Bari).

N. 182. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita della SS.ma Annunziata dei Contadini nella Chiesa di Santa Lucia, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 183.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della nuova Parrocchia di Molina, in comune di Mandello (Como).

N. 183. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 16 novembre 1934, relativo alla erezione della nuova Parrocchia di Molina, in comune di Mandello (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 184.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Camaldolesi di S. Maglorio in Faenza (Ravenna).

N. 184. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Camaldolesi di S. Maglorio in Faenza (Ravenna), e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'anzidetto Monastero di immobili, del complessivo valore di L. 250.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV, n. 185.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della nuova Parrocchia di Nostra Signora Regina della Pace nel Quartiere del Littorio in Palermo.

N. 185. R. decreto 2 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 10 marzo 1935, relativo alla erezione della nuova Parrocchia di Nostra Signora Regina della Pace nel Quartiere del Littorio in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 febbraio 1936-XIV.
Costituzione di un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Sulla proposta della Corporazione della previdenza e del credito;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, un Comitato tecnico corporativo per lo studio del problema relativo alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi del credito;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi del credito.

Esso ha il compito specifico di formulare proposte concrete per la elaborazione e l'attuazione dei provvedimenti richiesti dalla Corporazione della previdenza e del credito per la soluzione di detti problemi.

Art. 2. — Il Comitato, di cui al presente decreto, è composto dei seguenti membri:

1º On. avv. Giuseppe Frignani, vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito, presidente;
2º On. Alessandro Parisi;
3º On. Giuseppe Landi;
4º On. Domenico Sciarra;
5º S. E. Vincenzo Azzolini;
6º Prof. Alberto Beneduce.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dottor Carlo Marzano, delegato corporativo.

Art. 3. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e, su richieste del presidente, persone particolarmente esperte.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(410)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.
Misura della restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1935, n. 1536; 23 settembre 1935, n. 1715, e 31 ottobre 1935, n. 1857, coi quali sono state apportate modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della distillazione;

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2502, concernente la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali « altri », impiegati nella fabbricazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1932;

Determina:

Articolo unico. — La restituzione dei diritti di confine (dazio e tassa di vendita) sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri ») effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, sarà effettuata:

1º per tutti i suddetti articoli esportati a tutto il 10 ottobre 1935, in base alle aliquote di tassa di vendita:
a) di L. 161 il quintale per la benzina;
b) di L. 93 il quintale per il petrolio;
c) di L. 102 il quintale per i surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri »);

2º per gli articoli suddetti esportati dall'11 ottobre 1935 a tutto il 15 novembre successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita:
a) di L. 261 il quintale per la benzina;
b) di L. 150 il quintale per il petrolio;
c) di L. 102 il quintale per i surrogati di acqua ragia minerale (oli minerali « altri »);

3º per gli articoli suddetti esportati dal 16 novembre 1935 a tutto il 15 dicembre 1935, in base alle aliquote di tassa di vendita:
a) di L. 261 il quintale per la benzina;
b) di L. 195 il quintale per il petrolio;
c) di L. 210 il quintale per i surrogati di acqua ragia (oli minerali « altri »);

4º per i ripetuti articoli esportati dal 16 dicembre 1935 in poi, in base alle aliquote di tassa di vendita:
a) di L. 361 il quintale per la benzina;
b) di L. 290 il quintale per il petrolio;
c) di L. 310 il quintale per i surrogati di acqua ragia (oli minerali «altri »).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(411)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1936-XIV.
Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 12494, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1919, al registro n. 6 lavori pubblici, foglio n. 2038, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 132 del 5 giugno 1920, e il decreto Ministeriale 3 marzo 1926, numero 11091, coi quali furono approvati l'elenco principale e l'elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Torino;

Visto lo schema di secondo elenco suppletivo compilato dall'Ufficio del Genio civile di Torino per i corsi d'acqua pubblici scorrenti sul territorio di quella Provincia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino:

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Rio Sala	Dora Riparia	Exilles	Dallo sbocco fino alle sue origini

L'Ufficio del Genio civile di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI GIGLI.

(413)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1936-XIV.
Norme di applicazione del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2158, concernente la franchigia daziaria per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono spediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2158, concernente la franchigia daziaria per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono spediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati;

Determina:

Art. 1. — La concessione della esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, per i pneumatici per ruote di autoveicoli, resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane, e che vengono spediti nel territorio metropolitano, per essere riutilizzati, è accordata dal Direttore superiore della circoscrizione doganale competente per territorio, alle ditte che dimostrino, con apposito certificato del Consiglio provinciale della economia corporativa, di esercire uno stabilimento industriale attrezzato per la riutilizzazione dei pneumatici di che trattasi (coperture e camere d'aria).

Art. 2. — I pneumatici usati da ammettersi al beneficio di cui al precedente articolo, devono essere scortati da apposito certificato delle competenti Autorità coloniali, attestanti trattarsi di coperture e camere d'aria o di rottami di coperture e di camere d'aria per ruote di autoveicoli, resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane.

Art. 3. — I detti pneumatici dovranno essere inoltrati dalle dogane di confine, con bolletta di cauzione sulla dogana designata per il compimento delle operazioni doganali di svincolo.

Art. 4. — In ciascun stabilimento agevolato dovrà essere istituito apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, dove dovranno essere annotati, nella parte del carico, le specie e la quantità di pneumatici volta a volta introdotte in stabilimento, con riferimento ai relativi documenti doganali e, nella parte dello scarico, le quantità messe in lavorazione.

Art. 5. — Le dogane e gli agenti della Regia guardia di finanza sono incaricati di effettuare saltuarie verifiche presso gli stabilimenti,

al fine di accertare il regolare esito dei pneumatici importati in franchigia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

(412) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Consenso alla Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;

Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane nell'Egeo;

Decreta:

Alla Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Governatore: Lago. p. *Il Ministro*: Lantini.

(388)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Consenso alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;

Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane nell'Egeo;

Decreta:

Alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Governatore: Lago. p. *Il Ministro*: Lantini.

(386)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.

Consenso alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, a proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL GOVERNATORE DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive norme integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1192, e l'art. 7 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni nelle Isole italiane dell'Egeo;

Vista la domanda presentata nel termine stabilito dal sopracitato decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, per ottenere il consenso a proseguire l'esercizio assicurativo nel territorio delle Isole italiane nell'Egeo;

Decreta:

Alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, è consentito di proseguire l'esercizio assicurativo nelle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed inserito nel Bollettino ufficiale del Governo delle dette Isole.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Governatore: Lago. p. *Il Ministro*: Lantini.

(387)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5733	9-2-1935	2196	Pola	Sirol Giovanni di Antonio	6-2-1876 - Scopliacco di Pisino	Sirolli	Antonio, Francesco, Maria, Emilia, Ida ed Albina, figli; Sirol Mafalda, illeg. di Sirol Maria, nipote.
5734	Id.	2218	Id.	Smokovich (Smocovich) Francesco di Giovanni	8-1-1904 - Pedena di Pisino	Mocchi	Benasich Anna di Giovanni, moglie; Giovanni e Vladimiro, figli.
5735	Id.	2215	Id.	Smocovich Antonio fu Giuseppe	8-10-1870 - Pedena di Pisino	Mocchi	Starcich Caterina fu Antonio, moglie; Antonio, Antonia e Giuseppina, figli; Smocovich Lidia di Antonia, nipote.
5736	Id.	2223	Id.	Smokovich (Smocovich) Giuseppe fu Francesco	4-11-1876 - Pedena di Pisino	Mocchi	Sergovich Caterina di Martino, moglie; Giacomina, Vittorio ed Antonio, figli.
5737	Id.	2217	Id.	Smokovich (Smocovich) Domenica fu Giovanni	21-11-1848 - Pedena di Pisino	Mocchi	Bacchiaz Francesca di Giovanni, nuora; Francesco, figlio.

N. d'ord. di r dazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5738	9-2-1935	2220	Pola	Smocovich Giuseppe fu Francesco	21-1-1882 - Pedena di Pisino	Mocchi	Runco Anna di Francesco, moglie; Maria, Caterina, Giovanna, Angelina, Antonio e Francesco, figli.
5739	Id.	2214	Id.	Smocovich Antonio fu Francesco	6-11-1878 - Pedena di Pisino	Mocchi	Ghersinich Domenica fu Giuseppe, moglie.
5740	Id.	2212	Id.	Smilovic Paolo fu Matteo . .	1-10-1884 - Tupliacco di Pisino	Millo	Calcich Anna di Matteo, moglie; Giovanni, Carlo, Maria, Rosa, Albina e Nevina, figli.
5741	Id.	2222	Id.	Smocovich (Smokovich) Francesco fu Giuseppe	21-8-1859 - Pedena di Pisino	Mocchi	Andrea e Giuseppe, figli; Bacchiaz Francesca fu Giuseppe, nuora; Attilio, Amalia, Albina, Giuseppe e Maria, nipoti.
5742	Id.	2216	Id.	Smokovich (Smocovich) Antonio fu Matteo	30-5-1862 - Pedena di Pisino	Mocchi	Sterzaico Maria fu Giovanni, moglie; Giuseppe, figlio; Bacchiaz Anna di Giovanni, nuora; Giuseppe, Lidia, Amalia ed Emilia, nipoti.
5743	Id.	2166	Id.	Sfic Antonio fu Pietro. . . .	4-4-1870 - Pedena di Pisino	Sficco	Bason Caterina fu Santo, moglie; Francesco, Rosa e Giovanna, figli; Blasco Caterina di Antonio, nuora; Sfic Luigi di Francesco, nipote.
5744	Id.	2219	Id.	Smokovich (Smocovich) Giovanni fu Francesco	11-11-1883 - Pedena di Pisino	Mocchi	Sfich Elena di Antonio, moglie; Giuseppe, Antonio, Giovanni, Vittorio, Stanco, Anna, Aurora e Francesca, figli.
5745	Id.	2198	Id	Sirol Nicolò fu Angelo	10-9-1864 - Scopliacco di Pisino	Sirolli	Sirol Maria di Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio; Laghigna Teresa fu Bortolo, nuora; Giuseppe, Giovanna, Attilio, Giovanni ed Emilio, nipoti.
5746	Id.	2200	Id.	Sirol Vincenzo fu Giuseppe.	15-6-1867 - Carbune di Pisino	Sirolli	Cellich Francesca fu Antonio, moglie; Rodolfo e Luigi, figli; Cellich Amalia di Matteo, nuora; Sirol Giuseppe, di Luigi, nipote.
5747	Id.	1661	Id.	Pocraiaz Matteo fu Giorgio . .	2-9-1891 - Villa di Rovigno	Pancrazi	Alberta ed Igino, figli; Anna, sorella, Carlo, Luigi, fratelli.
5748	Id.	1661/I	Id.	Pocraiaz Vittorio fu Giorgio .	4-5-1903 - Villa di Rovigno	Pancrazi	Crosilla Elisabetta di Luigi, moglie; Eugenio e Silvio-Attilio, figli; Brainovich Eufemia fu Giovanni, madre.
5749	Id.	2045	Id.	Marinac Francesco fu Pietro .	20-10-1887 - Draguccio di Pisino	Marina	Jacin Maria fu Antonio, moglie; Giuseppe, Primo, Francesco e Giovanni, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° febbraio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri.

(416)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro di grazia e giustizia, con nota in data 15 febbraio 1936-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, contenente provvedimenti finanziari in favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

(417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Gallipoli.

Con R. decreto 27 gennaio 1936-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Gallipoli assume la denominazione di Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Ventuno Aprile ».

(394)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

All'8ª iscrizione « Prato Giovanni, ecc. » dell'elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa, pubblicato a pag. 191 della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1936-XIV, la categoria del Debito « 3,50 % Redimibile 1934 » va rettificata in « Cons. 3,50 % 1906 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1936-XIV, il signor dott. Caltabiano Giovanni fu Achille, notaio residente ed esercente in Aci Castello, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Catania per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(405)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile (1934)	478837	Riccardi Cesetta fu Dante-Ettore, minorenne sotto la p. p. della madre Brega Luigina, ved. di Riccardi Dante Ettore, domic. a Milano . . . . . . L.	182 —
Cons. 4,50 %	13799	Ospizio dei poveri di Andora (Genova) amministrato dalla Congregazione di Carità. »	225 —
»	13798	Congregazione di Carità di Andora (Genova) pel Pio lascito Prospero Marchiano . »	1071 —
Cons. 3,50 % (1902)	27181	Pio lascito Prospero Marchiano, amministrato dalla Congregazione di Carità di Andora - vincolata . . . . »	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	485109	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	14 —
»	485108	Pio Istituto lascito Prospero Marchiano di Andora (Genova) . . . . . . »	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	210369	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	164,50
»	202279	O. P. Ospizio dei poveri di Andora (Genova) . . . . »	350 —
»	300842	Ospizio dei poveri di Andora (Genova) . . . . »	21 —
»	321208	Congregazione di Carità di Andora (Genova) . . . . »	1120 —
»	228125	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
»	380302	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	255380	Intestata come la precedente (Savona) . . . . »	875 —
Cons. 5 %	145225	Santalucia Michelina fu Ferdinando, minore sotto la tutela di Santalucia Giuseppe fu Mosè, domic. a Capaccio (Salerno) . . . . »	15 —
3,50 % Redimibile (1934)	80101 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Rosa fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. in Ovada (Alessandria) . . » per l'usufrutto: Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, domic. ad Ovada (Alessandria).	724,50
»	80103	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	189 —
»	80102 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Piana Emilia fu Bartolomeo, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	724,50
»	80104	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	189 —
Cons. 5 %	408871	Torrusio Tommaso fu Ferdinando, domic. a Cannalonga (Salerno) . . . . . . »	1100 —
»	448445 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Salamini Lina ed Alessandro fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Delfitto Angiolina Luigia, ved. Salamini, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona) . . . . » per l'usufrutto: Dalfitto Angiolina Luigia fu Angelo, ved. di Salamini Francesco, domic. a Castelnuovo Bocca (Cremona).	30 —
3,50 % Redimibile (1934)	197017	Mensa Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . »	31,50
»	203185	Intestata come la precedente . . . . »	108,50
»	206509	Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . »	38,50
»	277437	Della Patrona Abbondio fu Battista, domic. a Tresivio (Sondrio) . . . . . . »	770 —
»	814315	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Lucia, domic. a Caserta - vincolata . . »	210 —
Cons. 3,50 % (1906)	811049	Natale Silvia di Raffaele, moglie di Aprea Luca, domic. a Caserta - vincolata . . »	315 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	14178	Cacioppo Andrea di Nicolò, domic. a Sambuca Zabut (Girgenti) . . . . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	170784	Danese Lavinia fu Andrea, moglie di Riccardo Medica, domic. a Genova - vincolata »	1050 —
»	519384 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovanelli Ettore fu Giuseppe, domic. a Milano . . . . . . » per l'usufrutto: Nagornoff Elena fu Michele, ved. Giovanelli.	1067,50
Cons. 5 %	130160	Le Pera Carlo di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Catanzaro. »	260 —

(319) Roma, addì 31 gennaio 1936-Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 29 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 13414, trascritto il 18 giugno 1932.

Trasferimento totale da Beeley Eric, a Ilford, Essex alla George Rice Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 302650 reg. gen.; con decorrenza dall'11 novembre 1931 per l'invenzione dal titolo:

« Trattamento nuovo o perfezionato per pelli da pelliccia ».

(Atto di cessione del 9 giugno 1932, registrato il 16 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 40848, vol. 436, atti privati).

N. 13415, trascritto il 30 novembre 1932.

Trasferimento totale da De Bernardi Mario, a Roma, alla Soc. An. Sviluppi aeronautici S.A.S.A., a Roma, della privativa industriale n. 284793 reg. gen.; con decorrenza dal 6 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo che abolisce la leva di comando del timone di direzione dei velivoli includendola nel comando degli alettoni ».

(Atto di costituzione di società del 15 novembre 1932, registrato il 19 novembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 6091, vol. 515, atti pubblici).

N. 13416, trascritto il 1° dicembre 1932.

Trasferimento totale da De Bernardi Mario, a Roma, alla Società An. Sviluppi Aeronautici S.A.S.A., a Roma, della privativa industriale n. 286686 reg. gen.; con decorrenza dal 21 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo che riunisce in un unico comando gli organi di stabilità e di direzione dei velivoli per aumentarne la sicurezza di volo e degli attestati di complemento nn. 307140, 312855 e 312859 ».

(Atto di costituzione di società del 15 novembre 1932, registrato il 19 novembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 6091, vol. 515, atti privati).

(717)

N. 13417, trascritto il 21 agosto 1933.
Trasferimento totale da Matteoda Silvio e Soc. An. Fratelli Barzanò, il primo a Torino e la seconda a Castelli Calepio, alla Società An. Fratelli Barzanò, a Castelli Calepio, della privativa industriale n. 316012 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo di fabbricazione di pannelli cellulari resistenti a forti carichi e leggeri e pannelli eseguiti con tale metodo ».
(Atto di cessione del 17 agosto 1933, registrato il 18 agosto 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 325, vol. 3481, atti privati).

N. 13418, trascritto il 1° agosto 1933.
Trasferimento totale dall'Ufficio Brevetti Eug. G. B. Casetta Ing., a Torino, alla Soc. An. I. M. Allemandi e Figlio, a Torino, della privativa industriale n. 307929 reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Tappo di chiusura a tenuta ermetica per bottiglie, flaconi, barattoli ed altri recipienti ».
(Atto di cessione del 28 giugno 1933, registrato il 3 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 240, vol. 528, atti privati).

N. 13419, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 197251 reg. gen; vol. 543, n. 238 reg. att., con decorrenza dal 30 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per azionare macchine a bordo di automobili ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13420, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 276903 reg. gen.; con decorrenza dal 28 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per il trasporto di immondizie ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13421, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 288503 reg. gen.; con decorrenza dal 25 gennaio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Recipiente per carico, trasporto e scarico di immondizie e altri materiali ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13422, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 295583 reg. gen.; con decorrenza dal 15 gennaio 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Autocarro a scala-ponte per servizio incendi, manutenzione edifici, linee elettriche, ecc. ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13423, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 304493 reg. gen.; con decorrenza dal 12 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli idranti stradali a colonna ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13424, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 307954 reg. gen.; con decorrenza dal 16 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Veicolo od autoveicolo a ripiani spostabili destinato al trasporto di recipienti normalizzati ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13425, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 305023 reg. gen.; con decorrenza dal 12 febbraio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo a tubi telescopici per apparecchi di sollevamento e di manovra ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13426, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 304695 reg. gen.; con decorrenza dal 25 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni negli autoveicoli elettrici ad accumulatori ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13427, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 305281 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per l'adescamento delle pompe e sussidiario per l'aspirazione » e dell'attestato di complemento n. 318421 reg. gen.
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13428, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 311013 reg. gen.; con decorrenza dal 5 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di chiusura per recipienti scambiabili di deposito e di asportazione delle immondizie delle case ed altri materiali ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13429, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 311141 reg. gen.; con decorrenza dal 15 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa sommergibile a sussidio di pompe a motore trasportabili per servizio incendi, prosciugamenti, irrigazioni » e dell'attestato di complemento n. 321840 reg. gen.
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13430, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano. alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 313803 reg. gen.; con decorrenza dal 14 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la pulitura e la disinfezione di recipienti per il trasporto di materiali (immondizie, ecc.) in operazioni susseguentisi ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13431, trascritto il 10 agosto 1933.
Trasferimento totale da Tamini Mario, a Milano, alla Fiat Società An., a Torino, della privativa industriale n. 309091 reg. gen.; con decorrenza dal 26 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento negli apparecchi trasportabili di sollevamento e di manovra a montante telescopico e piattaforma superiore ».
(Atto di cessione del 17 luglio 1933, registrato il 20 luglio 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 5606, vol. 528, atti privati).

N. 13432, trascritto l'8 settembre 1933.
Trasferimento totale da Sauer Ernst, a Schloss Kaibitz, alla Ernst Sauer Process, Inc., a New York, della privativa industriale n. 271723 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per eseguire nella celluloide con acqua una incisione o un rilievo nella gelatina ».
(Atto di cessione del 18 luglio 1933, registrato il 5 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 7318, vol. 452, atti privati).

N. 13433, trascritto l'8 settembre 1933.
Trasferimento totale dalla The International Nichel Company, Inc., a New York, alla The Mond Nickel Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 271113 reg. gen.; con decorrenza dal 5 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai metodi di fabbricazione di composti di nichelio, particolarmente da usarsi nel fare anodi ».
(Atto di cessione del 27 luglio 1933, registrato il 5 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 7319, vol. 452, atti privati).

N. 13434, trascritto il 13 settembre 1933.
Trasferimento totale da Koristka Italo, a Milano, a Pressler Max A. E., a Lipsia, della privativa industriale n. 313148 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Fotocella con effetto elettrico-luminoso appariscente ».
(Atto di cessione del 24 giugno 1933, registrato il 6 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 12298, vol 3496, atti privati).

N. 13435, trascritto il 14 settembre 1933.
Trasferimento totale dalla Soc. An. O. M. E. S. Officine Macchine Elettrosiderurgiche, a Novara, alla Soc. An. Metallurgica Ossolana, a Villa d'Ossola, della privativa industriale n. 279192 reg. gen.; con decorrenza dall'11 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina elettrofucinatrice per la ricalcatura di materiali fucinabili ».
(Atto di cessione dell'8 settembre 1933, registrato il 9 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 415, vol. 3481, atti privati).

N. 13436, trascritto il 18 settembre 1933.
Trasferimento totale da Weyeneth Barbezat Fritz, a Biel-Madretsch (Svizzera), alla Electromat-Genossenschaft, a Zurigo, della

privativa industriale n. 327961 reg. gen.; con decorrenza dal 21 febbraio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Ricevitore radiofonico a gettone per alimentazione della rete ».

(Atto di cessione del 22 maggio 1933, registrato l'11 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 13198, vol. 3496, atti privati).

N. 13437, trascritto il 18 settembre 1933.

Trasferimento totale da Dossena Gaetano Enrico e Mosca Francesco, a Milano, a Berva Angelica nata Castioni, a Monza, della privativa industriale n. 306135 reg. gen.; con decorrenza dal 14 aprile 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo sistema di chiusura per scatole di carta, cartone, celluloide ed altre materie facilmente lacerabili e dell'attestato di complemento n. 319117 reg. gen. ».

(Atto di cessione del 28 agosto 1933, registrato il 1° settembre 1933 all'ufficio demaniale di S. Angelo Lodigiano n. 129, vol. 39, atti privati).

N. 13438, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Uber Edmond Ju e Picker Friedrick, a Budapest, alla J. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/M., della privativa industriale n. 296840 reg. gen.; con decorrenza dal 9 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine da stampa con matrici in rilievo ».

(Atto di cessione del 18 agosto 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8948, vol. 453, atti privati).

N. 13439, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Steiner Gottlieb, a Soletta (Svizzera), a Bohli Jakob, a Soletta (Svizzera), della privativa industriale numero 326226 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Regolatore a forza centrifuga con masse centrifughe variabili atto per esempio a regolare l'accensione o la carica di motori a combustione ».

(Atto di cessione del 4 settembre 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8954, vol. 453, atti privati).

N. 13440, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Prezioso Giuseppe, a Milano, alla E. Paillard e Cie. S. A., a Yverdon (Svizzera), della privativa industriale n. 313722 reg. gen.; con decorrenza dal 7 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni nel sistema di arresto del carrello per la marginazione della scrittura nelle macchine per scrivere ».

(Atto di cessione del 24 giugno 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8955, vol. 453, atti privati).

N. 13441, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Prezioso Giuseppe, a Milano, alla E. Paillard e Cie. S. A., a Yverdon (Svizzera), della privativa industriale n. 307360 reg. gen.; con decorrenza dal 7 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Meccanismo per l'alzamento del nastro e il cambio del colore nelle macchine per scrivere ».

(Atto di cessione del 24 giugno 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8955, vol. 453, atti privati).

N. 13442, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Prezioso Giuseppe, a Milano, alla E. Paillard e Cie. S. A., a Yverdon (Svizzera), della privativa industriale n. 307209 reg. gen.; con decorrenza dal 7 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di comando della barra universale per macchine per scrivere sulle leve-tasti mediante quadrilatero articolato ».

(Atto di cessione del 24 giugno 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8955, vol. 453, atti privati).

N. 13443, trascritto il 28 settembre 1933.

Trasferimento totale da Prezioso Giuseppe, a Milano, alla E. Paillard e Cie. S. A., a Yverdon (Svizzera), della privativa industriale n. 307361 reg. gen; con decorrenza dal 7 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni nel meccanismo di movimento e inversione automatica del nastro delle macchine per scrivere, calcolatrici e simili ».

(Atto di cessione del 24 giugno 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 8955, vol. 453, atti privati).

N. 13444, trascritto il 7 settembre 1933.

Licenza d'uso da Piana Carlo, a Torino, alla Ditta Eugenio Rossi, a Napoli, della privativa industriale n. 315396 reg. gen.; con decorrenza dall'8 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per sensibilizzare e sviluppare una carta cianografica a semi secco (semi umido) e relativo apparecchio di sviluppo ».

(Concessione del 18 luglio 1933, registrata l'11 agosto 1933 all'ufficio demaniale di Napoli n. 224, vol. 24, atti privati).

N. 13445, trascritto l'11 settembre 1933.

Licenza d'uso da Hearter Frederick, ad Harrov Middlesex (Gran Bretagna), alla Harry Lancaster e Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 313913 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei filtri d'aria per asportare la polvere ed altre particelle estranee dall'aria di aspirazione dei motori a combustione interna ».

(Concessione del 18 agosto 1933, registrata il 6 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 10285, vol. 528, atti privati).

N. 13446, trascritto il 6 ottobre 1933.

Sub-licenza d'uso dall'Harry Lancaster e Co. Ltd., a Londra, alla Soc. An. Carburatore Zenith, a Torino, della privativa industriale n. 313913 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei filtri d'aria per asportare la polvere ed altre particelle estranee dall'aria di aspirazione dei motori a combustione interna ».

(Concessione del 18 agosto 1933, registrata il 22 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Torino n. 11820, vol. 529, atti privati).

N. 13447, trascritto il 6 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Pollopas Limited, a Nottingham, alla The British Cyanides Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 179056 reg. gen.; vol. 515, n. 64 reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé pour l'obtention de produits industriels par condensation de l'aldehyde formique avec le carbamide ou ses dérivés ».

(Atto di cessione del 6 settembre 1933, registrato il 4 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10114, vol. 453, atti privati).

N. 13448, trascritto il 10 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Th. Goldschmidt A. G., a Essen, alla L.L.L. Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Portomarghera, della privativa industriale n. 224035 reg. gen.; vol. 670, n. 190 reg. att., con decorrenza dal 3 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé pour améliorer des alliages d'aluminium ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1933, registrato il 5 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10219, vol. 453, atti privati).

N. 13449, trascritto il 10 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Th. Goldschmidt A. G., a Essen, alla L.L.L. Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Portomarghera, della privativa industriale n. 254832 reg. gen.; con decorrenza dal 14 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per nobilitare leghe di alluminio ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1933, registrato il 5 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10219, vol. 453, atti privati).

N. 13450, trascritto il 10 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Th. Goldschmidt A. G., a Essen, alla L.L.L. Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Portomarghera, della privativa industriale n. 257892 reg. gen.; con decorrenza dal 16 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per produrre materiale buon conduttore elettrico a base di alluminio, con alta conduttività elettrica, solidità meccanica e resistenza chimica ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1933, registrato il 5 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10219, vol. 453, atti privati).

N. 13451, trascritto il 10 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Th. Goldschmidt A. G., a Essen, alla L.L.L. Lavorazione Leghe Leggere S. A., a Portomarghera, della privativa industriale n. 257951 reg. gen.; con decorrenza dal 28 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per migliorare le leghe di alluminio ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1933, registrato il 5 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10219, vol. 453, atti privati).

N. 13452, trascritto il 10 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Th. Goldschmidt A. G. a Essen, alla L.L.L Lavorazione Leghe Leggere S. A. a Portomarghera, della privativa industriale n. 266018, reg. gen.; con decorrenza dal 18 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Lega di alluminio con elevate caratteristiche tecnico-meccaniche e di resistenza chimica e procedimento per migliorarla ancora ».

(Atto di cessione del 31 agosto 1933, registrato il 5 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10219, vol. 433, atti privati).

N. 13453, trascritto l'11 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla N. V. Hollandsche Industrie en Handelmaatschappij, a La Aja, a Schmidt Wilhelm Leopold, a La Aja della privativa industriale n. 275370 reg. gen.; con decorrenza dal 31 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di puntamento per la determinazione automatica dei dati di tiro antiaereo per pezzi a due e a tre assi collocati su una piattaforma mossa ».

(Atto di cessione dell'8 settembre 1933, registrato il 9 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 10471, vol. 453, atti privati).

N. 13454, trascritto il 14 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Société du Carburateur Blériot, a Parigi, alla Société du Carburateur Stratos, a Parigi, della privativa industriale n. 315029 reg. gen.; con decorrenza dal 26 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di regolazione automatica dei motori di aviazione ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 3 settembre 1933, registrato l'11 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 9495, vol. 404, atti privati).

N. 13455, trascritto il 14 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Société Carburateur Blériot, a Parigi, alla Société du Carburateur Stratos, a Parigi, della privativa industriale n. 315069 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Vaschetta a livello costante per carburatori ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 3 settembre 1933, registrato l'11 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 9495, vol. 404, atti privati).

N. 13456, trascritto il 25 ottobre 1933.

Trasferimento totale da Kiwull Woldemar e Kraff Eugen, il 1° a Riga e il 2° a Brema, a Kiwull Woldemar, a Riga, della privativa industriale n. 275049 reg. gen.; con decorrenza dall'11 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo ed apparecchio per accogliere corpi natanti, specialmente velivoli sopra piattaforme ad esempio sopra navi, palancole e pontili » e degli attestati di complemento n. 285076 e 302991 reg. gen.

(Atto di cessione del 27 luglio 1933, registrato il 22 agosto 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 6192, vol. 432, atti privati).

N. 13457, trascritto il 26 ottobre 1933.

Trasferimento totale da Planskoy Leonti, a Parigi, alla Société A.R.L. Metra, a Parigi, della privativa industriale n. 300036 reg. gen.; con decorrenza dall'8 luglio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella produzione di quadri cinematografici composti ».

(Atto di cessione del 10 agosto 1933, registrato il 24 ottobre 1933 all'ufficio demaniale di Roma n. 12415, vol. 454, atti privati).

N. 13458, trascritto il 5 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla im. Schlaa Friedrich S. A., a Iserlohn (Germania), alle Fabbriche Riunite Way Assauto S. A., ad Asti, della privativa industriale n. 307562 reg. gen.; con decorrenza dal 17 giugno 1932, per l'invenzione dal titolo

« Processo e dispositivo per la produzione di pezzi sagomati partendo da pezzi forati piatti oppure da pezzi cavi ».

(Atto di cessione del 3 agosto 1933, registrato il 21 settembre 1933, all'ufficio demaniale di Roma n. 8947, vol. 453, atti privati).

N. 13459, trascritto il 6 ottobre 1933.

Trasferimento totale da Rossi Angela ved. Re della Pona, a Milano, alla S.A.P.I.A.M. Società Anonima Prodotti Industriali Agricoli, a Milano, della privativa industriale n. 312674 reg. gen.; con decorrenza dal 15 febbraio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per il sollevamento di autoveicoli ».

(Atto di cessione del 26 settembre 1933, registrato il 27 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 491, vol. 3481, atti privati).

N. 13460, trascritto il 14 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla Soc. An. G. B. Borsalino fu Lazzaro e C. Fabbrica di Cappelli, in liquidazione, ad Alessandria, alla Soc. An. G. B. Borsalino fu Lazzaro e C. Fabbrica italiana di Cappelli, a Milano, della privativa industriale n. 263937 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina scrociatrice automatica dei feltri per cappelli ».

(Atto di conferimento del 23 maggio 1933, registrato il 5 giugno 1933 all'ufficio demaniale di Milano, n. 15083, vol. 644, atti pubblici).

N. 13461, trascritto il 20 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla S.A.L.N.A. Soc. An. Lavorazione Nafte ed Affini, a Milano, a Gallarati Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 318516 reg. gen.; con decorrenza dall'8 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per ridurre l'alta pressione nelle sintesi ed analisi organiche mediante l'introduzione nella sostanza da trattare di materiali pulverulenti in modo da generare una sospensione ».

(Atto di cessione del 20 settembre 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 465, vol. 3481, atti privati).

N. 13462, trascritto il 20 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla S.A.L.N.A. Soc. An. Lavorazione Nafte ed Affini, a Milano, a Gallarati Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 318579 reg. gen.; con decorrenza dall'8 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di raffinazione, chiarificazione e decolorazione di nafte e petroli naturali e provenienti da piroscissione (cracking) ».

(Atto di cessione del 30 settembre 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 465, vol. 3481, atti privati).

N. 13463, trascritto il 20 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla S.A.L.N.A. Soc. An. Lavorazione Nafte ed Affini, a Milano, a Gallarati Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 309328 reg. gen.; con decorrenza dall'8 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la preparazione di carburanti da alcooli addizionati con nitrocomposti alcoolici ed idrogeno, composti organici ».

(Atto di cessione del 20 settembre 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 465, vol. 3481, atti privati).

N. 13464, trascritto il 20 ottobre 1933.

Trasferimento totale dalla S.A.L.N.A. Soc. An. Lavorazione Nafte ed Affini, a Milano, a Gallarati Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 309329 reg. gen.; con decorrenza dall'8 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la preparazione di carburante da nafte e petroli in genere addizionati con nitrocomposti alcoolici ».

(Atto di cessione del 20 settembre 1933, registrato il 21 settembre 1933 all'ufficio demaniale di Milano n. 465, vol. 3481, atti privati).

Roma, ottobre 1935 - Anno XIII

Il direttore: ARISTIDE ZENGARINI.

(403)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 32 posti di sottotenente in S.P.E. nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli e per esami a 32 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2. — Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive sue modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) e che soddisfino inoltre alle seguenti altre condizioni:

a) siano per nascita o naturalizzazione, cittadini italiani;

b) siano inscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

c) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione, inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;

d) risultino di buona condotta pubblica e privata;

e) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto

mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4. — Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, complete dei seguenti documenti:

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal segretario amministrativo o dai vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornati, per i candidati che siano stati arruolati dei consigli di leva; ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva, o di esito avuto nella leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

8° titolo di studio di cui all'articolo precedente, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale.

9° fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende;

10° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 dicembre 1935, n. 2111; coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4900 nominali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul patrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita suddetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori al concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 6. — Il Ministero dell'aeronautica indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7. — Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8. — La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuta una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — La nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al 32° compreso.

I concorrenti classificati in graduatoria oltre il 32° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

Art. 10. — I vincitori del concorso appena nominati sottotenenti di amministrazione, saranno comandati a seguire presso la Regia Accademia aeronautica, un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale, raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Disposizioni speciali
per i sottufficiali in servizio nella Regia aeronautica.

Art. 11. — Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo la proroga di cui all'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione del certificato di cui al n. 6 dell'articolo 4.

I sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, non hanno obbligo di costituzione della dote, giusto il disposto dell'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, il quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771.

Essi inoltre sono dispensati dal presentare qualsiasi documento, eccezione fatta per quello comprovante il possesso del titolo di studio di cui al precedente n. 3.

La domanda dovrà essere presentata al comando di reparto da cui il concorrente direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni, unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente, dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militare e per condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente in S. P. E. nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
	Prove orali.	
3	Diritto costituzionale ed amministrativo	10 minuti
4	Diritto civile e commerciale	10 minuti
5	Economia politica, statistica, scienza delle finanze e diritto corporativo	15 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato.	10 minuti

Diritto costituzionale.

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni. La recente concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

Le forme di Governo. I poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Senato e la Camera dei deputati: loro costituzione, organizzazione, prerogative e funzionamento.

Il potere esecutivo. Il diritto di ordinanza.

Gli organi consultivi e di controllo del sistema costituzionale italiano.

Chiesa e Stato in Italia.

Rapporti fra lo Stato e gli individui. I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

Diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette e indirette.

Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione centrale. L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma. Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici.

Gli atti amministrativi. Sindacato e discrezionalità degli atti amministrativi.

L'attività della pubblica amministrazione in particolare: attività politica, giuridica e sociale.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi semplici e contenziosi).

Diritto civile.

Il diritto civile e le sue fonti. Interpretazione della legge. La legge nello spazio e nel tempo.

Le persone fisiche. Capacità di diritto e di agire. Cause modificative della capacità. Termine della esistenza delle persone fisiche. Commorienza. Assenza.

Le persone giuridiche.

Il diritto di famiglia: matrimonio, figliazione, legittimazione e adozione. Rapporti personali e patrimoniali fra coniugi e fra genitori e figli.

La tutela e la cura.

Successione. Successione legittima e testamentaria in particolare. Accettazione e rinunzia della eredità. Legati e principali loro effetti.

La proprietà: concezione, limiti e difesa. Modi di acquisto e di perdita della proprietà.

Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.

Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.

Le obbligazioni: varie specie di norme relative. Le fonti delle obbligazioni. Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.

Adempimento e inadempimento delle obbligazioni.

Garanzie personali e reali delle obbligazioni.

La prova delle obbligazioni.

L'estinzione delle obbligazioni.

Principî generali relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo, transazione.

Diritto commerciale.

Il diritto commerciale e le sue fonti. Gli atti di commercio. I commercianti, loro diritti e doveri.

I mediatori. Rappresentanza, mandato, commissione.

Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano. Le associazioni.

I titoli di credito: in particolare, la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.

Le obbligazioni commerciali. In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti trasporto e di assicurazione delle varie specie.

Fallimento e concordato preventivo.

Economia politica e statistica.

Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.

La produzione della ricchezza. I cosidetti fattori della produzione: terra, capitale, intraprenditore e salariato.

Rapporti tra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.

Interesse, rendita della terra, salari e profitti.

La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.

La moneta. Cambi.

Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni in borsa.

Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo.

Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

Le crisi economiche.

I principii fondamentali della statistica metodologica.

I fenomeni collettivi. Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, tabelle, diagrammi e cartogrammi.

La demografia. Stato e movimento della popolazione, l'emigrazione. La politica demografica dello Stato italiano, i censimenti.

Scienza delle finanze.

Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.

Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale.

Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.

Le entrate pubbliche. Entrate straordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie. Debito pubblico, forme e modi di stipulazione; rimborsi, conversione. La carta moneta. Le alienazioni dei beni patrimoniali.

Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo.

Amministrazione e contabilità dello Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. **Demanio pubblico e patrimonio** dello Stato. Beni immobili e mobili **patrimoniali.**

Procedimento per gli incanti e le licitazioni e trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità.

Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento. **Emissione dei mandati.** Varie specie di mandati e loro pagamento. **Spese fisse.** Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro. **Servizio del portafoglio.** Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità **speciale. Conti giudiziali.**

Diritto corporativo.

I principii generali dell'ordinamento corporativo (il principio della collaborazione delle classi). L'organizzazione verticale e orizzontale delle forze della produzione; differenza tra sindacalismo e cooperativismo.

L'organizzazione verticale o sindacale - datori di lavoro e lavoratori liberi professionisti e artisti - altre categorie intermedie - enti pubblici e loro dipendenti - la Federazione delle associazioni, vari gradi delle associazioni, organizzazione sindacale fascista.

L'organizzazione orizzontale o corporativa - la corporazione: **composizione e poteri** - il Consiglio nazionale delle corporazioni - il **Ministero delle corporazioni.**

La Carta del Lavoro. Storia e contenuto. Provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del Lavoro (decreto sulle controversie individuali del lavoro - decreto sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro - decreto sulla pubblicazione e deposito dei patti collettivi del lavoro).

p. *Il Ministro*: VALLE.

(409)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 7 posti di vice ragioniere d'artiglieria ed a 4 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'espletamento dei concorsi nell'Amministrazione della guerra durante l'anno 1936;

Decreta:

Art. 1. — Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 7;

b) capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 4.

Art. 2. — Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati, a termine del 2° comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3. — Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alla domanda.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria: o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione commerciale-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice-ragionerie d'artiglieria;

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale), o licenza di istituto tecnico (sezione industriale), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

Per coloro che sono inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, ed essere vistato come sopra.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra; nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui dipende.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dalla Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto, di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza, e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso non sia provvisto del libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è chiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo, delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in S.P.E.

Il certificato del Segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 7. — Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

Le graduatorie dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11. — I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12. — Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di vice ragioniere di artiglieria.

PROVE SCRITTE.

I. - *Componimento italiano.*

II. - *Ragioneria* (generale ed applicata).

a) Le aziende e loro classificazione: il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestioni: organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture: i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

g) Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. - *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ed interessi e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. - *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I - *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II - *Prova scritta di cultura generale* (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III - *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N. B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Tecnologia e meccanica teorica e pratica:*

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria. Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici. Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) *Meccanica* (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) - Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distruzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione - Miscugli detonanti - Gasogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.
Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi completivi.
Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).
Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigili e di velivoli - Diversi tipi di motori.
Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) *Nozioni di elettrotecnica.*

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.
Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.
Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principî di Kirckoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.
Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.
Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.
Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.
Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.
Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.
Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.
Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.
Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.
Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.
Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabina di trasformazione - Stazioni convertitrici.
Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.
Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).
Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.
Riscaldamento elettrico industriale.
Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) *Cultura generale.*

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):
Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.
Calcolo letterale algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.
Calcolo logaritmico.
Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.
Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.
Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.
Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:
Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.
Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia.
Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali, pratiche relative.
Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi sali basi.
Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.
Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.
Combustibili industriali naturali ed artificiali.
Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.
Le principali leghe industriali.
I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Roma, 7 febbraio 1936 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(358)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.